studio legale 16121 genova – via luigi lanfranconi nr. 5/12 tel. 010 585538 (2 linee r.a.) – fax 010 5761320

avv. stefano sambugaro (patrocinante in Cassazione) avv. elisabetta feilliene avv. ilaria pasqui avv. laura simoni avv. antonella carpi

Al Signor Cancelliere presso il Tribunale Penale Sezione Terza Collegiale affinche trasmetta alla competente Corte di Appello di Genova

Atto di appello con contestuali motivi avverso la sentenza D.3119\08 del 14\07\08(dep.il 27\11\08)R.Trib.3306\05 R.P.M.21312\01,con la quale il Tribunale di Genova, sezione terza penale, in composizione Collegiale, condannava il signor Turco Mario alle pene in essa indicate.

Premessa

Preliminarmente ad ogni censura, questione e valutazione, si sottolinea il dato (già peraltro" ventilato", tanto in udienza preliminare, quanto in sede di conclusioni, sia oralmente che per iscritto attraverso memorie) che l'odierno appellante, con atto che al presente gravame si allega, esplicitamente dichiara, ai sensi di legge, di voler rinunziare alla prescrizione eventualmente nelle more maturata.

Svolta questa prima e necessaria premessa,prima ancora di affrontare il merito,pare opportuno riferire che questa Difesa,al pari di altre,aveva,in sede di conclusioni,presentato una memoria. Ad essa si fa quì pienamente rimando poiché, attraverso quanto sostenuto nella parte motiva della gravata sentenza, non pare,a questa Difesa,siano state svolte argomentazioni idonee a scalfirne il contenuto.

Tanto opportunamente premesso, passando alle censure da muovere alla gravata sentenza, esse sono tutte incentrate sulla:-

mancata assoluzione dell'imputato ai sensi dell'art.530 c.p.p. e solo in subordine ai sensi del capoverso del medesimo articolo.

L'odierno ricorrente è stato chiamato a rispondere ed è stato condannato per il capo d'imputazione nr.37):-

"del reato di cui agli artt. 110, 81 cpv., 40 cpv., 608 cp perché, nella veste di Ispettore della Polizia di Stato addetto al servizio di vigilanza delle celle destinate a camere di sicurezza presenti nel sito di detenzione provvisoria istituito presso la Caserma del VI Reparto Mobile di PS di Genova Bolzaneto, nella fascia oraria dalle 19.00 del 20 luglio alle 3- 3,30 del 21 luglio, con più aztoni od omissioni esecutive del medesimo disegno criminoso, in concorso con altri pubblici ufficiati agevolando, comunque, non impedendo la condotta di altri sottoponeva a misure di rigore non consentite dalla legge le persone arrestate a disposizione della PS e quelle accompagnate dalla PS a Bolzaneto per identificazione: in particolare disponeva, consentiva o, comunque, non impediva che dette persone, in alcuni casi visibilmente ferite in conseguenza degli scontri di piazza, senza plausibile ragione:

fossero costrette, nelle celle di pertinenza della Polizia di Stato, a rimanere per numerose ore in piedi, con il volto rivolto verso il muro della cella, con le braccia alzate appure dierro la schiena, o seduti a terra ma con la faccia rivolta verso il muro, con le gambe divaricate, o in altre posizioni non giustificate, costituenti ulteriore privazione della libertà personale, senza poter mutare tale posizione.

fossero costrette a subire, anche nelle celle, ripetutamente, percosse calci pugni insulti e minacce, anche nel caso in cui non riuscivano più per la fatica a mantenere la suddetta postzione menche per farli desistere da ogni benché minimo tentativo — del tutto vano- di cercare postzioni meno disagevoli;

fossero tenuti nel corso dell'accompagnamento ai bagni o agli uffici, con la testa abbassata all'altezza delle ginocchia e le mani sulla testa e venissero derisi, ingiuriati e colpiti al loro passaggio da altro personale appartenente a Forze dell'ordine che stazionava ingiustificatamente nel corridoro della caserma, dislocato in modo da formare quasi due "ali" di pubblici ufficiali ai lati del corridoro la formare quasi due "ali" di pubblici ufficiali ai lati del corridoro la 10-21 luglio 2001"

In particolare, cioè, il Turco, con il grado di Ispettore della Polizia di Stato, facente parte del contingente comandato dall'Ispettore Superiore Maida, sarebbe responsabile di quanto ascrittogli perchè provato, in base alla gravata sentenza, sarebbe

- e che egli fosse stato incaricato di vigilare e ciò omise:
- e che tale omissione si sarebbe protratta per un lasso temporale idoneo(cioè un turno di servizio)al fine di potersi ritenere integrato l'elemento psicologico del reato.

Seguendosi solo apparentemente la documentazione legittimamente riversata in atti¹nonchè quella formatasi nel corso dell'istruttoria dibattimentale,sostiene il Giudicante²:-

"nessun dubbio è possibile in ordine all'esistenza in capo e tutti i suddetti prevenuti(n.d.r.:-oltre al Turco,anche verso i coimputati pari grado,Arecco,Parisi e Ubaldi)della posizione di garanzia prevista dall'art.40 cpv c.p.,posizione derivante dal fatto di essere stati posti a capo delle singole squadre che si sono avvicendate nella sorveglianza delle celle nel periodo 19,00\3,30 del 20-21 luglio 2001...".

¹ E già sin d'ora si osserva che non tutta è stata poi legittimamente utilizzata e,al fine che qui interessa si fa riferimento alla deposizione resa in indagini preliminari dal coimputato Ubaldi che,pur essendo utilizzabile nei riguardi di questi,certamente non lo può essere" contra alios "come parrebbe alla pag. 362 della sentenza gravata.

² Sempre pag.362 sentenza

Seguendosi,poi,quanto aveva,nelle premesse³,voluto affermare il Giudicante e cioè che,nel decidere,si sarebbe ispirato ad

"...alcuni punti fermi in ordine ai presupposti e alle regole ermeneutiche che presiedono alla configurazione del delitto di cui all'art.323 c.p.e dell'obbligo giuridico di non impedire l'evento previsto dall'art.40 c.p.,contestato,nel presente procedimento,non soltanto in unione con l'art.323 attribuito alle figure c.d. "apicali",ma anche in correlazione con i delitti di ingiurie,percosse,lesioni,violenza privata in danno di diverse parti offese addebitati alle figure c.d. "intermedie.."

si dovrebbe,per poter poi convenire con quanto sentenziato,che il Tribunale abbia rinvenuto gli elementi che,contrariamente da quanto già sostenuto dalla Difesa,lo abbiano portato ad aver la certezza che"..gli eventi che l'agente non si adopera ad impedire siano entrati nella sua sfera di percezione psichica.."⁴.

Il Giudicante, quindi, parrebbe aver rinvenuto gli elementi di prova certi(o così almeno sostiene..)dai quali:-

- oltre ad aver accertato che il contingente facente capo alla Maida(e del quale faceva parte il Turco)svolse turni di guardia nanti alle celle nelle quali erano stati posti i fermati nelle condizioni di cui al capo di imputazione;
- oltre ad aver accertato che tale servizio si protrasse per un considerevole lasso di tempo(quello da loro stessi indicato e pari ad un turno di servizio);

abbia anche accertato che:-

- vennero ad essere formate delle sottosquadre ;
- vennero affidati incarichi di comando(e,quindi,di garanzia);
- venne specificatamente incaricato anche il Turco di vigilare,con il ruolo di comando,una o più celle.

<u>Pare,invece,a questa Difesa,che nessuna delle argomentazioni utilizzate al</u> fine della condanna,possa attagliarsi alla posizione dell'odierno ricorrente.

Partiamo dal dato temporale che di per sé stesso sarebbe significativo al fine della prova del dolo.

Occorre premettere innanzitutto che, nei confronti di quest'imputato(così come dei suoi parigrado dello stesso turno) non sono state formulate specifiche imputazioni relative a diretti e concreti comportamenti non essendo già stata provata la coincidenza tra cella/soggetti fermati da un lato e poi diretta o disposta vigilanza dall'altro.

Cioè a dire che, secondo la stessa Accusa, pur essendosi verificati fatti di percosse, violenza o minaccia all'interno delle celle nella fascia oraria in parola, non essendosi potuto accertare in quale cella, ovvero se nella cella in cui ciò si verificò, era stato posto personale direttamente in ipotesi comandato dal Turco, da tutto ciò discenderebbe la mancata prova di responsabilità in ordine a tale aspetto quantomeno.

La prova, invece, è stata ritenuta raggiunta in ordine al generico dovere di impedire che venissero disposte e mantenute in cella le posizioni di stazionamento vessatorie e in ordine alla successiva posizione di "accompagnamento e/o di transito".

A tali conclusioni l'ufficio della Procura prima e il Giudicante poi, parrebbero essere pervenuti attraverso la considerazione della sussistenza dell'elemento psicologico desumibile dalla quantità di tempo (un turno di servizio,pari a sei\otto ore) che il preposto alla vigilanza avrebbe avuto a disposizione per quantomeno rendersi conto e, quindi, per impedire o far cessare la situazione così generatasi.

Invero, nel caso di specie, già solo apparentemente l'elemento temporale (c. quindi, l'elemento psicologico) pare sussistere.

Riassuntivamente in base agli atti è emerso che il contingente di riferimento è quello comandato dall'Ispettore Maida la quale, alle sue dirette dipendenze, aveva una ventina di soggetti tra cui quattro sottufficiali (Parisi, Turco, Arecco, Ubaldi).

Il turno di servizio previsto era 19,00/24,00 del venerdi 20 luglio, turno che però venne poi protratto sino alle successive ore 03,00/03,30 del 21 luglio.

Le disposizioni di servizio che aveva la Maida erano quelle di stazionare presso la Fiera del Mare ed essere a disposizione per eventuali accompagnamenti di fermati a Bolzaneto.

A tutto voler concedere durante quel primo periodo, parte esiguo di quel personale si recò in Bolzaneto ad accompagnare uno/due fermati.

³ Pag. 320 sentenza

⁴ Così la giurisprudenza richiamata in sentenza e,in particolare,cass.pen.sez.3 sent.27\6\1995 nr.10556.

Nel mentre stava facendo rientro alla Fiera del Mare, su disposizione della stessa Maida, quello stesso personale venne richiamato per far ritorno nel sito, ove pure lei stessa si stava recando, per dare ausilio al personale della penitenziaria che ivi già si trovava.

Questo primo gruppo di fermati, innanzitutto, chiunque possa averlo accompagnato del contingente Maida, era stato già lasciato ed altri erano, quindi, coloro che si stavano incaricando della relativa vigilanza(daltronde le disposizioni di servizio in quel mentre impartite erano che tale personale limitasse all'accompagnamento il proprio operato).

Secondo quanto riferito dalla Maida⁵, il suo contingente (comprensivo del primo gruppo che aveva già effettuato il primo viaggio) fece ritorno in Bolzaneto intorno alle ore 23,00 e quindi venne disposto che tale personale venisse ad essere impiegato, unitamente alla penitenziaria, per la vigilanza ai fermati tutti ivi presenti.

Da questo primo dato temporale si evince, quindi, che, sempre seguendo il pensiero dell'Accusa e poi fatto proprio dal Giudicante in ordine all'elemento determinante la sussistenza dell'elemento psicologico, sicuramente coloro che vennero preposti al detto servizio, lo svolsero per un tempo sicuramente inferiore a quello voluto ai fini della responsabilità.

Cioè a dire che, a tutto voler concedere, *quel contingente si prestò per la vigilanza dalle 23,00 alle 03,30* per un totale di ore, quindi, inferiore a quelle sei/otto pretese ai fini della responsabilità.

Che gli orari furono proprio questi appena evidenziati, oltre che dato riscontrabile in atti, è stato, come detto, riferito proprio dalla Maida e confermato dalla dr. ssa Terenzi che con la stessa si trovava alla Fiera⁶.

Certamente, con riguardo al c.d. "livello intermedio", al quale pure il Turco apparterrebbe, il dato temporale andrebbe, secondo l'Accusa e poi ribadito in sentenza, valorizzato nel senso della diretta attività svolta.

Cioè a dire che, a differenza di quanto osservato per gli "apicali" e per gli "incaricati della vigilanza", per coloro che direttamente erano stati preposti al diretto controllo, la responsabilità discenderebbe dal fatto che omisero di impedire che, nelle specifiche celle ove comandarono a vigilare i propri sottoposti, i fermati potessero essere collocati in posizione vessatoria e che poi tale posizione si venisse a protrarre per svariate ore, nonché poi che gli stessi fermati venissero sottoposti a vessazioni durante i loro transiti.

Ma anche per costoro ciò starebbe a significare che la squadra di diretto riferimento vigilò per quel lungo periodo e, quindi, se invece il tempo fu inferiore, anche per essi difetterebbe l'elemento psicologico in parola.

Tutto ciò a tacere poi dal problema che, non essendo state individuate le specifiche parti offese vigilate nella specifica cella di riferimento, viste le osservazioni in ordine al numero delle persone transitate rispetto a quelle vessate, da nessun dato può trarsi che proprio Turco e il suo personale vessò poiché neppure sappiamo per quale cella e per quali soggetti egli sarebbe stato incaricato di vigilare.

Cioè a dire che,pur essendo emersa la prova del generico trattamento vessatorio imposto comunque non a tutti ma ad un certo numero di soggetti transitati in Bolzaneto,non essendo emersa la prova della specifica condotta criminosa posta in essere dalla singola sottosquadra della quale opera il comandante risponderebbe, così come non è chiamato a rispondere dei singoli reati⁷ eventualmente posti in essere, analogamente dovrebbe essere in ordine alle generiche condotte vessatorie.

Vero che il Tribunale,con riguardo a posizioni analoghe a quella del Turco⁸,per pervenire al convincimento assolutorio, ha preteso trarre argomentazioni utili da altre

⁵ Nell'interrogatorio reso al P.M. il 07/10/02 e poi acquisito poiché la stessa in dibattimento si è avvalsa della facoltà di non rispondere.

⁶ In ordine a tali dichiarazioni si osserva:-

circa quelle rese dalla Maida, il problema è se possano o meno essere utilizzate anche nei confronti di altri essendo esse state acquisite a seguito del non essersi la stessa sottoposta ad esame in dibattimento. Ad avviso della Difesa il principio postula che sicuramente esse non possano essere utilizzate "contra alios", ma se contenenti elementi "a favore", seppur nei limiti consentiti, di esse dovrà tenersene conto.

⁷ E ciò perchè,come bene si osserva a pag.365 sentenza,i singoli sottoufficiali sono", responsabili non dell'intero contingente, ma della singola sottosquadra per la quale sono stati ritenuti titolari di un obbligo di garanzia limitatamente al trattamento delle persone sottoposte alla loro diretta vigilanza e, poichè dirante ciascini turno erano presenti contemporaneamente diverse sottosquadre e non è stato possibile accertare quale fosse l'abbinamento fra cella in cui era presente la parte offesa degli specifici reati e la sottosquadra addetta alla vigilanza, non è stato possibile individuare il sottoufficiale di riferimento e procedere alla relativa contestazione"

⁸ Si fa qui riferimento alla posizione degli appartenenti all'Arma dei Carabinieri e,in particolare,a quanto, ritenuto e sostenuto nelle pagg. 364 e ss. sentenza

fonti⁹,ma attraverso di ciò è pervenuto ad una soluzione che non comprendiamo perchè non utilizzare anche per il caso qui in trattazione.

In particolare,cioè,il Tribunale essendo pervenuto al convincimento,attraverso le varie deposizioni assunte,che per la giornata di sabato il trattamento vessatorio si svolse con intermittenza e che talvolta esso era accompagnato con atteggiamenti definiti più umani,ciò debba essere considerato incompatibile con la volontà di infliggere vessazioni specie se accompagnato ad intermittenza e,quindi,da ciò non raggiunta"..la prova della consapevolezza in capo agli imputati,che non stazionavano in permanenza davanti alle celle,delle vessazioni imposte,poichè non è dato sapere quali di loro fossero presenti e quali si siano adoperate per attenuarle"10.

Correttamente e coerentemente con quanto ritenuto nelle premesse¹¹,il Giudicante,quindi,non ha voluto né potuto condannare quegli imputati solo per situazioni ambientali e contrapposizioni politico\ideologiche,ma solo e se sussistenti per specifiche e ben individuate condotte sia attive che omissive.

Ma proprio partendo da tali premesse,proprio rendendosi conto come,nel caso Turco,pur non risultando esservi testimonianze che delineino la figura analoga del''poliziotto buono",ma nemmeno quelle che individuino la sottosquadra o l'imputato quali autori né di specifiche condotte criminose e neppure di condotte vessatorie,proprio per ciò doveva pervenire ad analogo risultato.

Non sapendo se nell'ipotetica cella alla quale era stata,in ipotesi,comandata alla vigilanza la squadra Turco,si siano svolte attività violente o vessatorie, mancando in tal senso qualsivoglia tipo di accertamento probatorio,non potrà di certo sostenersi né l'alternanza di condotte,nè atti di buonismo,ma neppure il mantenimento o la sola sussistenza della condotta omissiva oggetto dell'imputazione.

Ma poi,nel caso Turco, esiste un'ulteriore argomentazione, che oserei dire tranciante, al fine di poter convenire con la tesi difensiva.

Il Tribunale ha preteso trarre prova di responsabilità in capo al ricorrente per la posizione di garanzia allo stesso derivante"...dal fatto di essere stato posto a capo di una singola squadra che si è avvicendata nella sorveglianza delle celle..."

Ma è proprio questo il vero problema, posto che

al signor Turco non venne assegnata una squadra con la quale poi effettuare la vigilanza alle celle.

Posta la premessa svolta dalla Procura in ordine al fatto che non è stato possibile accertare il collegamento diretto squadra/cella, occorre chiedersi, preliminarmente ed attraverso ulteriori dati, se sia stato accertato se vennero formate squadre e se ad esse venne o meno assegnato, quale diretto responsabile, l'uno o l'altro sottoposto.

Non basta, cioè, essere stati presenti nel sito di Bolzaneto per assumere responsabilità (d'altronde la stessa Procura, al fine di dimostrare la responsabilità degli apicali ha dovuto costruire una sorta di responsabilità "da comando"...), ma occorre, in particolare per il c.d. "livello intermedio" (al quale apparterrebbe il Turco) che non ha potere autonomo, la certezza probatoria che a costoro vennero conferiti poteri e incarichi con ciò ponendosi in posizione di garanzia verso i fermati.

La stessa Procura prima e in sentenza il Tribunale poi,infatti, ipotizzano responsabilità, anche solo omissive, solo se accertata tale funzione e tale capacità e solo quindi una volta dimostrato ed accertato che a quel dato sottufficiale era stato conferito un dato incarico di vigilanza.

Affinchè l'ufficiale di P.G. appartenente all'livello intermedio", possa essere ritenuto responsabile del reato in parola, quel che viene preteso è che, con la propria condotta omissiva, abbia almeno non impedito quanto poi verificatosi a cagione del comportamento tenuto dai soggetti facenti parte della propria squadra.

Vine sostenuto, cioè, che il comandante la singola squadra sarebbe responsabile dell'operato dei suoi sottoposti per il sol fatto che, essendosi verificato un dato evento, egli nulla abbia fatto per impedirlo.

⁹ Si fa qui riferimento alle deposizioni rese in aula da parte di testi addetti alla vigilanza che hanno riferito che non vi erano soggetti sottoposti a quelle posizioni vessatorie e alla tematica del c.d."carabiniere buono"

¹⁰ Pag.379 sentenza

¹¹ Così a pag.320 sentenza

¹² Cosi alla pag.362 sentenza

Altri discuteranno in ordine al fatto del se effettivamente tale condotta omissiva integri il reato in parola oppure no, quel che, nel caso Turco, non appare essere dimostrato (ed anzi pare essere cartolarmente e documentalmente smentito) è il presupposto primo costituito dall'aver avuto egli l'incarico di predisporre e quindi di comandare una squadra da incaricare per la vigilanza dei fermati¹³.

Invero tale compiti e funzioni il Giudicante pare li desuma solo dal fatto che:

- · essendovi un contingente composto da più uomini;
- essendo pacifico il fatto che il comandante non svolga in prima persona il servizio;
- altrettanto pacifico che ciò egli deleghi ai propri subalterni.

Da tutto ciò, poi, deriverebbe che, essendovi ben quattro sottufficiali ai quali poter delegare:

- ecco provato che la Maida formò quattro squadre;
- ecco provato che ogni squadra avesse quale proprio responsabile uno dei quattro sottufficiali in parola;
- ecco provata la responsabilità di costoro (e dello stesso comandante)
 posto quanto, in generale, avvenuto in Bolzaneto in quella fascia oraria.

Si tratta di un inaccettabile sillogismo; di teorema che pecca di superficialità e di genericità non essendo per nulla provato quanto, invece, sostenuto ed esposto.

Nessuno, infatti, ha riferito di tali suddivisioni¹⁴ e, in particolare, non lo ha riferito la stessa Maida, unica che avrebbe potuto esporre in ordine al come avesse deciso di svolgere il servizio che le era stato assegnato.

Anzi, proprio nelle acquisite e parzialmente utilizzabili sue dichiarazioni, la stessa riferisce in ordine alle modalità di espletamento del servizio fornendo una

versione dei fatti compatibile con quanto da questa Difesa ritenuto circa la non responsabilità del Turco.

La Maida, infatti, riferisce di aver direttamente impartito disposizioni al proprio personale operante affinché si ponesse a disposizione della penitenziaria che stava già svolgendo la vigilanza, senza cioè aver suddiviso in squadre e senza aver predisposto sub-comandanti¹⁵.

Nessuno dei sottufficiali, quindi, venne preposto a cella alcuna e men che meno il Turco,potendosi al più ipotizzare che,senza posizione di comando alcuno,tutto il personale si mise a disposizione di altri che già vigilavano e comandavano.

Né vale, al fine di diversamente argomentare, utilizzare, come fa il Tribunale ¹⁶ le dichiarazioni rese dal coimputato Ubaldi.

Oltre al fatto che esse non risolvono di certo il problema relativo al conferimento di incarico e,quindi,all'assunzione della posizione di garanzia,già in capo allo stesso dichiarante,ma poi,com'è pacifico,anche in questo caso si tratta di dichiarazioni rese nella fase delle indagini preliminari ed acquisite(atteso l'essersi poi l'Ubaldi avvalso della facoltà di non rispondere) e,pertanto,di dichiarazioni di certo non utilizzabili anche nei confronti di altri,quali il Turco.

Non può,cioè,sostenersi che,giacchè l'Ubaldi(come da lui stesso riferito)si trovò a vedere ciò che stava accadendo,si trovò pure a transitare per quei corridoi,analogamente fecero gli altri e tra questi il Turco e da ciò responsabilità.

Si ci ripete, seguendosi il ragionamento stesso utilizzato dal Giudicante, non sarebbe ciò sufficente e tutto questo volendosi prescindere dal dato pacifico che nessuno ha riferito in ordine alla presenza del Turco.

Quali, quindi, gli elementi probanti dai quali desumere responsabilità?

Se, come detto, la condotta non ha avuto quelle connotazioni richieste;

¹³ Invero, in assenza di qualsivoglia elemento di segno diverso, neppure è dato sapere se quello o quell'altro sottufficiale di fatto si recarono all'interno del sito ove erano poste le celle; se quello o quell'altro videro compiersi atti di violenza o sopraffazione. In realtà, attraverso l'imputazione solo "omissiva" e limitata alla posizione in cella o, al più, alle generiche vessazioni di accompagnamento realizzate nei confronti di non individuati soggetti, parrebbe che l'Utfficio della Procura abbia ipotizzato responsabilità solo per il grado...

¹⁴ In tal senso le deposizioni dei testi Bondesan e Asti (ud. 07/05/07), nonché Guarino (ud. 04/06/07).

¹⁵ Il Tribunale, invece, facendo cattivo governo di quelle dichiarazioni, ritiene che la Maida abbia sostenuto che proprio i sottoufficiali stazionavano con continuità, salvi brevi intervalli, dinanzi alle celle da sorvegliare (pag. 362). Invero la coimputata Maida, le cui dichiarazioni, rese in indagini preliminari, risultano essere state acquisite proiché in dibattimento si è avvalsa della facoltà di non rispondere, riferisce del personale in genere e non dei sottoufficiali (tutto ciò, poi, a tacer del fatto che se fosse come ritenuto dal Tribunale-ma, si ci ripete, così non è-quelle stesse dichiarazioni sarebbero utilizzabili solo nei riguardi della stessa e non verso gli altri)

¹⁶ Sempre pag.362 sentenza

se nessuna dichiarazione coinvolge direttamente il ricorrente;

se le stesse dichiarazioni utilizzate(ma comunque inutilizzabili)nulla riferiscono in ordine ad incarichi e posizioni di garanzia conferite al Turco;

se, andando anche oltre, neppure nel caso in cui diversamente si volesse opinare, non potrebbe pervenirsi al convincimento della sussistenza dell'elemento psicologico attesi i tempi di permanenza effettiva nel sito;

se, a tutto voler concedere, nulla si sa su ipotetiche parti offese;

a quali dati la Procura pri,ma e il Tribunale poi hanno fatto riferimento o hanno attinto per pervenire al risultato propugnato?

Analizzando il materiale probatorio formatosi nel corso dell'istruttoria dibattimentale, nessun dato dal quale trarre la soluzione prospettata dall'Accusa posto che nessuno ha mai riferito e nessuno ha mai identificato il Turco quale soggetto che stava svolgendo quel compito o funzione.

Anche, cioè, aderendo al pensiero della responsabilità omissiva, nel caso che qui ci occupa, da nessun dato pare potersi dedurre e risalire all'odierno ricorrente come autore o coautore di qualsivoglia azione od omissione comportante la supposta vessatorietà della posizione in cella o nel transito imposta ai fermati.

Lo stesso capo di imputazione, d'altronde, milita nel senso prospettato dalla Difesa posto che in esso non sono state neppure indicate e né individuate le persone che avrebbero subito le vessazioni in parola!!

Secondo la prospettazione accusatoria, quindi,

- pur non sapendosi presso quale cella si sarebbe svolto il supposto servizio di vigilanza;
- pur non sapendosi chi sono i soggetti che sarebbero stati vessati anche nella successiva fase di transito;
- pur neppure sapendosi se Turco fosse o meno stato delegato alla funzione indicata;
- pur non sapendosi per quanto tempo egli avrebbe vigilato;

pur tutto ciò nonostante...

egli sarebbe egualmente responsabile...!!!

Anche le parti offese costituitesi in giudizio peccano di altrettanta superficialità posto che non si comprende perché mai il Turco debba essere tenuto, in chiave risarcitoria, nei confronti di soggetti nei riguardi dei quali...non vi sarebbe stata attività.

anche solo omissiva.

Non si comprende, cioè, perché l'imputato dovrebbe risarcire taluno che, in

ipotesi, possa aver subito le descritte vessazioni da parte (sempre in ipotesi) di soggetti

diversi e anche attraverso condotte omissive da altri tenute.

Invero, se scopo del processo penale è quello di accertare responsabilità dalle

quali poi far derivare condanne anche risarcitorie e pene;

se a tale scopo si deve sì pervenire, ma attraverso la legalità e non in base a

teoremi,

se tutto ciò è.

allora il signor Turco, non solo non potrà essere chiamato a rispondere in

chiave riparatoria ma dovrà essere mandato assolto e a niente tenuto a rifondere!!!

Per tali motivi e con riserva di ulteriormente argomentare dedurre e

produrre,concludo affinchè piaccia alla Corte Ecc.ma,in riforma dell'impugnata

sentenza:-

1. mandare assolto l'imputato, ai sensi e per gli effetti previsti dall'art.530 primo

comma c.p.p.,con la formula" per non aver commesso il fatto "ovvero "perchè il

fatto non sussiste "ovvero con altra formula meglio vista e ritenuta:

2. in subordine,con le stesse formule,mandarlo assolto,ai sensi dell'art.530 cpv.

c.p.p.,perchè contraddittoria e insufficente la prova formatasi.

Con ossequio

Genova, addi 16/12/08

(avv to stefano santibuga